

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
PESARO-URBINO

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA
2020-2022**

Adottato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 1 del 24.01.2020

Redatto dal DOTT. ANTONINI ANTONIO, in qualità di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza

INDICE

INDICE.....	2
Premessa	3
1. Riferimenti normativi	4
2. Destinatari.....	8
3. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	9
4. Gestione del Rischio.....	11
4.1 Analisi del Contesto	11
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani.....	12
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari	13
Ordini Professionali	14
4.2 Valutazione del rischio.....	17
4.3 Trattamento del rischio.....	19
4.4 Misure di Prevenzione.....	20
4.5 Misure di Prevenzione non applicabili	20
5. Sistema Disciplinare	20
6. Sezione Trasparenza	21
7. Allegato	22

Premessa

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche “PTPCT” o semplicemente “Piano”) è adottato in ossequio all’articolo 1, comma 5, lett. a) della Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, ottemperando alle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “A.N.AC.”), ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della sopraindicata legge.

Il PTPCT, avente validità triennale e annualmente aggiornato, è il documento programmatico che assicura e promuove un sistema di valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione al fine di definire, aggiornare e implementare le strategie di prevenzione del fenomeno corruttivo. Per tale ragione, il Piano costituisce l’atto attraverso cui vengono individuate le misure concrete di carattere amministrativo e organizzativo per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità annesse alle attività istituzionalmente svolte dall’Ordine Provinciale di PESARO-URBINO

Le strategie individuate sono pianificate per il triennio 2020-2022 e sono state definite a seguito di una preliminare fase di analisi dei processi e delle competenze dell’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di PESARO-URBINO (di seguito anche “Ordine Provinciale”), esaminando l’organizzazione, le direttive e le prassi di funzionamento, per meglio identificare le attività nell’ambito delle quali è più elevata l’esposizione al rischio di corruzione (cd. Aree di Rischio).

Con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di adeguamento normativo ed elevare il grado di prevenzione dell’Ordine Provinciale, le misure individuate sono proporzionate al rischio in coerenza con la valutazione del diverso livello di esposizione al fenomeno corruttivo e per ciascuna delle suddette sono indicati i responsabili per l’attuazione nei tempi preposti.

Il sistema di prevenzione della corruzione posto in essere dall’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di PESARO-URBINO è costantemente monitorato al fine di valutare la sua efficacia nel tempo, in considerazione delle normative di riferimento e degli eventuali cambiamenti in materia, nonché delle disposizioni interne.

Obiettivo

L’obiettivo che si intende raggiungere con il presente documento è di creare una crescente consapevolezza e sensibilità del tema anticorruzione, favorendo una cultura della legalità e dell’etica pubblica a contrasto di episodi corruttivi e comportamenti illeciti.

Tale obiettivo è perseguito attraverso quanto segue:

- Coinvolgimento e sensibilizzazione di tutti i soggetti destinatari del presente documento sulle tematiche anticorruzione, attraverso interventi formativi/informativi, al fine di attuare

attivamente e costantemente le misure di prevenzione del fenomeno corruttivo definite per ciascuna area di rischio;

- controllo sul rispetto dei principi, norme e disposizioni, anche interne, definite e garantite dal Piano;
- tutela della correttezza nello svolgimento delle attività istituzionali e nei rapporti che l'Ordine Provinciale intrattiene con soggetti terzi, intercettando e valutando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse;
- verifica del rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013.

Il sistema anticorruzione finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno è monitorato nella sua funzionalità con lo scopo di affinare, modificare e perfezionare la sua efficacia.

1. Riferimenti normativi

a) Disposizioni normative concernenti gli obblighi di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013, n. 1, recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012".
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- Circolare della Funzione Pubblica 30 maggio 2017, n. 2, emanata in raccordo con l’A.N.AC. in materia di “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

b) Delibere da parte dell’A.N.AC.:

- Delibera n. 72 del 13 settembre 2013, approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2013);
- Delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";
- Delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, avente per oggetto “Parere dell'Autorità sull'applicazione della Legge 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”;
- Delibera n. 12 del 28 ottobre 2015 approvazione dell’“Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2015);
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2016);
- Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili”;
- Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 concernente “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” contenenti una prima serie di indicazioni, utili per valutare in concreto l’effettiva esistenza di esclusioni e limiti all’accesso”;
- Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 concernente “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;
- Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 concernente “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016”;
- Delibera n. 358 del 29 marzo 2017 “Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;

- Delibera n. 1134 del 8 Novembre 2017, recante “Linee guida attuative della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici”;
- Comunicato del 28 giugno 2017, avente ad oggetto “Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici”;
- Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, approvazione dell’“Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2017);
- Delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018 approvazione del “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ A.N.AC. e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990”;
- Delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 contenente il “Regolamento A.N.AC. sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”;
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 approvazione dell’“Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2018);
- Delibera n. 1143 del 12 dicembre 2018 “Concernente gli obblighi di trasmissione del Piano triennale della prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5 e 8, L. 190/2012) e il termine per la trasmissione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 14, L. 190/2012);
- Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”.

c) Disposizioni normative afferenti agli ordini professionali:

- Regio Decreto Legge 24 gennaio 1924, n. 103 “Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative”;
- Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
- D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;
- D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;
- Comunicato del Presidente A.N.AC. del 6 luglio 2016 recante “Precisazioni in ordine all'applicazione della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali”;
- Comunicato del Presidente A.N.AC. del 28 giugno 2017 recante “Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici”;
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”;
- Decreto Ministeriale 15 marzo 2018 sulle “Procedure per la composizione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie”;

Stante il disposto di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legge n.101 del 31 agosto 2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni” – convertito con modificazioni dalla Legge n.125 del 30 ottobre 2013 – l'Ordine Professionale non è tenuta a nominare un Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito “OIV”). Le incombenze dell'OIV disposte dalla Legge 190/2012, qualora compatibili e applicabili, sono svolte direttamente dal RPCT o dal soggetto designato per competenza.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la suddetta disciplina è applicabile, in quanto compatibile, agli Ordini professionali. A tale proposito, all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione del 2016, l'A.N.AC. ha definito le modalità semplificate di attuazione degli obblighi di pubblicazione in considerazione della natura, dimensione organizzativa e attività amministrative svolte dagli Ordini Professionali.

d) Disposizioni normative del codice penale riguardanti i reati di corruzione:

- Articolo 314 c.p. – Peculato;
- Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- Articolo 317 c.p. – Concussione;

- Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Articolo 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari;
- Articolo 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- Articolo 321 c.p. - Corruzione attiva;
- Articolo 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;
- Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio;
- Articolo 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio;
- Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione;
- Articolo 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Articolo 648 ter 1 c.p. - Delitto di autoriciclaggio.

La nozione di corruzione a cui si fa riferimento nella redazione del presente Piano coincide nella sua definizione più ampia ovvero nella commissione dei reati propriamente detti e nei comportamenti anche privi di rilevanza penale che, tuttavia, sono in contrasto con il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione nonché riconducibili al concetto di *corruttela* e *mala gestio*.

Il concetto di corruzione, non previsto nelle disposizioni della Legge 190/2012, deve essere inteso “*in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*”¹. Per tale ragione, le situazioni rilevanti non si esauriscono nella violazione della fattispecie penalistica, ma altresì qualora vi fosse un malfunzionamento dell'amministrazione – a prescindere dalla rilevanza penale – a causa dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite per il perseguimento di finalità di interesse privato.

In accordo con quanto sopra esposto, nel PNA dell'A.N.AC., la definizione di corruzione è configurata con il termine “*maladministration*”, ricomprendendo atti e comportamenti che, anche se non riconducibili a specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

2. Destinatari

¹ Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013 “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

I destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nei limiti della compatibilità, sono i seguenti soggetti:

- a. Personale dipendente dell'Ordine Sanitari;
- b. Componenti del Consiglio Direttivo;
- c. Componenti delle Commissioni;
- d. Consulenti e Collaboratori;
- e. Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. Titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

L'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di PESARO-URBINO provvede alla diffusione del presente Piano attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

I destinatari nello svolgimento dei propri compiti e attività di competenza, si uniformano ai principi e ai contenuti definiti nel presente documento, attuando le misure di prevenzione di seguito individuate.

I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine di PESARO-URBINO per il periodo 2018-2020 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, poiché il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [art. 13, lett. b), che ha modificato l'art. 14 del D.Lgs. 33/2013].

3. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Con delibera del 18.01.2018, Il Consiglio Direttivo dell'Ordine di PESARO-URBINO ha nominato il Dott. ANTONINI ANTONIO - consigliere eletto privo di deleghe gestionali - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche "RPCT"). Al Dott. ANTONINI ANTONIO, preposto alla redazione del presente documento, nonché a vigilare sul funzionamento e sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione adottate.

In conformità dei dettami della Legge 190/2012, il RPCT è incaricato dei seguenti compiti:

- redigere e aggiornare il Piano, proponendo all'organo di indirizzo amministrativo l'approvazione del suddetto documento, nonché curarne la pubblicazione nel sito istituzionale;
- redigere una relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da trasmettere all'organo di indirizzo amministrativo, nonché curarne la pubblicazione nel sito istituzionale;
- riferire all'organo di indirizzo amministrativo sull'attività svolta;

- monitorare i rapporti tra l'Ordine Provinciale ed i soggetti terzi con cui stipulano contratti, mediante controlli a campione di natura documentale;
- ricevere segnalazioni che evidenzino condotte illecite o configurino la possibilità di un potenziale rischio di corruzione;
- ricevere le segnalazioni in caso di conflitti di interesse rilevati tramite apposita modulistica ovvero in casi di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

Si precisa che il PTPCT e la relazione annuale sono pubblicate nel sito istituzionale <http://www.ordineveterinariipu.it> all'interno della sezione *Amministrazione Trasparente*.

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, è opportuno specificare che il Consiglio Direttivo competente dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di PESARO-URBINO, con delibera del 22.05.2018, ha designato il dott. CECCHINI GIANLUCA come '*Responsabile della protezione dei dati personali*' (RPD o DPO), provvedendo in data 25.05.2018 prot. Garante n. 20180016204 a comunicare i dati di contatto del suddetto al Garante per la protezione dei dati personali.

In considerazione delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione 2018 e del Garante per la protezione dei dati personali, il RPCT e il RPD svolgono i propri compiti e responsabilità in piena autonomia, essendo due figure ben distinte.

Il RPD è la figura designata dal Titolare o dal Responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo, cooperando con il Garante per la protezione dei dati e costituendo punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali.

Il sopracitato Responsabile costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei

dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Occorre tuttavia precisare che, come ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere su istanza di accesso civico (doc. web n. 9090308 del 7 febbraio 2019), il Garante non può pronunciarsi sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e sull'esistenza di un eventuale interesse qualificato dell'istante, che rimangono di competenza dell'amministrazione adita (sindacabili di fronte alle competenti autorità, ai sensi dell'art. 25 della citata legge).

4. Gestione del Rischio

La gestione del rischio è un processo trasversale che prevede il coinvolgimento dei soggetti destinatari del Piano al fine di presidiare le attività dell'Ordine provinciale in ambito rischio corruttivo e ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, favorendo un miglioramento continuo dell'Ente. In tale contesto, il sistema di prevenzione della corruzione dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Pesaro-Urbino è strutturato nelle seguenti fasi logiche:

1. Analisi del contesto (interno ed esterno);
2. Valutazione del rischio;
3. Trattamento del rischio;
4. Definizione delle misure in coerenza con il livello di rischio individuato e monitoraggio sul funzionamento del processo.

Nell'elaborazione della metodologia utilizzata per la gestione del rischio, sono stati osservati i principi fondamentali richiamati dall'A.N.AC. nei diversi P.N.A. e le normative di riferimento applicabili.

4.1 Analisi del Contesto

A fronte della natura e delle funzioni istituzionali svolte da ciascun ordine professionale, gli Ordini Provinciali hanno precise responsabilità verso i propri Iscritti, verso la FNOVI e nei confronti della società, sancite dalle leggi e dal Codice Deontologico.

L'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Pesaro-Urbino opera secondo il coordinamento e l'assistenza della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani.

Inoltre, i medici veterinari iscritti negli Albi professionali sono obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari.

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

La Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (di seguito anche “FNOVI”) è l’Ente Nazionale che riunisce tutti gli Ordini dei Medici Veterinari delle province con sede in Roma.

La vita della Federazione è regolata dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 5 aprile 1950, in attesa della piena applicazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

L’organo di governo è il Comitato Centrale composto da 13 membri veterinari che durano in carica 3 anni. Il Comitato Centrale è eletto dal Consiglio Nazionale formato dai Presidenti degli Ordini Provinciali.

Visto l’art. 15 D.Lgs. C.P.S. 233/1946, il cui regolamento di esecuzione è contenuto nel D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nonché l’art. 4 della L. 3/2018, al Comitato Centrale della Federazione spettano le seguenti attribuzioni, prevalentemente a favore degli Ordini Provinciali:

- predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
- vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
- coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;
- promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;
- dare direttive di massima per la soluzione delle controversie;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi del Ordini.

Per quanto concerne l’assistenza e il coordinamento a favore degli Ordini Provinciali, FNOVI provvede principalmente alle seguenti attività:

- Agevolare gli adempimenti amministrativi a carico degli Ordini Provinciali, fornendo, laddove possibile, assistenza diretta (anche economica) ed indiretta (tramite apposite convenzioni), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’acquisto delle PEC, l’acquisto di un programma per la gestione della Fatturazione elettronica, la trasmissione delle PEC ai Ministeri richiedenti, l’assicurazione per responsabilità civile per i componenti dei Consigli Direttivi, Collegio dei Revisori dei Conti etc.;
- Promuovere l’attività formativa tramite l’organizzazione di specifici corsi di aggiornamento dedicati ai dipendenti degli Ordini Provinciali;
- Fornire pareri agli Ordini Provinciali in relazione alle richieste di chiarimento;

- Assistere gli Ordini Provinciali nella redazione di pareri e altre richieste da parte dei propri iscritti;
- Assistere gli Ordini Provinciali nelle attività disciplinari;
- Favorire, da parte dell'Ordine Provinciale, la promozione di attività intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti anche tramite il sistema di aggiornamento ECM e tramite la concessione di patrocinii.

È previsto anche il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Ente, avente natura giuridica di ente pubblico non economico e che, in quanto tale, è anche in possesso di tutti i requisiti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico, tuttavia è privo di dirigente amministrativo.

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, con sede attualmente in Roma, Via Castelfidardo 41, è l'ente associativo senza scopo di lucro e non commerciale e con la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.509 e della delibera n. 4 assunta dall'Assemblea Nazionale dei Delegati in data 17 dicembre 1994.

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, in attuazione del principio di cui all'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, espleta, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di assistenza, in favore della Categoria dei Veterinari per la quale è stato originariamente istituito.

In particolari, i compiti di previdenza sono:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia anticipata;
- pensioni di invalidità ed inabilità;
- pensione ai superstiti di reversibilità ed indirette;
- rendita pensionistica.

Le attività di assistenza sono:

- provvidenze straordinarie ed altri interventi assistenziali, di cui agli artt. 39 e 40 del Regolamento di Attuazione allo Statuto;
- prestiti agli iscritti, con garanzia ipotecaria o fideiussoria;
- iniziative ed istituti di promozione e sostegno all'attività professionale e al reddito dei propri associati, con particolare riguardo ai giovani iscritti, anche con l'offerta di strumenti finanziari e servizi.

I compiti di previdenza e le attività di assistenza sono descritti e disciplinati da appositi Regolamenti, la cui approvazione e la cui modificazione sono soggette alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Nell'ambito delle specifiche discipline legislative di riferimento l'Ente può perseguire scopi di previdenza ed assistenza complementari in favore dei Veterinari e dei loro familiari.

Ordini Professionali

Gli Ordini Professionali e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. Tali Enti, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Anche se finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, pertanto senza oneri per la finanza pubblica, gli Ordini Professionali sono sottoposti all'applicazione della Legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi. In ogni provincia sono costituiti gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari.

L'Ordine Professionale dei Medici Veterinari, costituito da tutti i Medici Veterinari Iscritti all'Albo professionale, assume nell'ambito dell'esercizio della professione veterinaria notevole importanza ed autorità, poiché la suddetta iscrizione costituisce una autorizzazione ricognitiva da cui la legge fa derivare direttamente la legittimazione a svolgere l'attività professionale.

In particolare, l'Ordine Provinciale ha precisi compiti istituzionali ed amministrativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere e assicurare l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nel codice deontologico;
- verificare il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curare la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
- gestire le iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni dall'Albo professionale;
- assicurare un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- partecipare alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- rendere il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

- concorrere con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuire con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- separare, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante;
- vigilare sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica affinché svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Inoltre, come disposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani, l'Ordine Provinciale diffonde tra i propri iscritti il senso di responsabilità civile, con il fine di formare professionisti liberi e consapevoli del loro ruolo sociale, orientato ad indirizzare il professionista verso una responsabilità che tenga conto sia della scienza che della coscienza. Una esortazione a tutti i Medici Veterinari alla necessità di attenersi alla formula dell'impegno e della solidarietà, delle scelte adeguate e dell'operare nel solo interesse della salute degli animali e della persona.

Gli Ordini Provinciali sono disciplinati dal D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 – Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e le loro funzioni e attività sono regolamentate dal D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 – Approvazione del regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, in attesa della piena applicazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 3” Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.

Gli organi dell'Ordine Provinciale sono:

- a) Assemblea degli Iscritti: è costituita dagli iscritti all'Albo provinciale. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva;

- b) Consiglio Direttivo: è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva. Per il suo funzionamento può dotarsi di Regolamenti Interni che devono essere approvati dall'Assemblea degli Iscritti e inviati alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani. Il numero dei componenti è variabile in base al numero degli iscritti, attraverso la votazione a maggioranza relativa dei voti con scrutinio segreto e ogni Consiglio elegge un presidente, un vicepresidente un tesoriere ed un segretario.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine di PESARO-URBINO si compone di n. 7 Consiglieri con mandato di tre anni. Sul portale istituzionale dell'Ordine Provinciale sono indicati i nominativi e i relativi Curricula vitae;

- c) Collegio dei Revisori: è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva e dalla normativa che ne disciplina i compiti e le attività. Sul portale istituzionale dell'Ordine sono indicati i nominativi e i relativi Curricula Vitae.

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Ordine Provinciale si avvale del supporto del personale dipendente dell'Ordine Sanitari per la gestione amministrativa e di controllo delle iscrizioni all'Albo professionale, assistenza e comunicazione nei confronti dei Medici Veterinari iscritti, gestione del portale istituzionale.

Tuttavia, l'Ordine Provinciale può costituire al proprio interno Commissioni per lo svolgimento di attività inerenti alla missione istituzionale. I componenti delle Commissioni possono essere sia interni al Consiglio Direttivo che esterni al Medesimo e non percepiscono compensi. Attualmente l'Ordine provinciale non ha istituito alcuna Commissione.

Dalla mappatura svolta dal RPCT, di seguito si riportano le aree di rischio attinente alle attività del Consiglio Direttivo.

A. Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B. Area servizi e forniture

1. acquisizione di beni
2. acquisizione di servizi

C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.

D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.

E. Aree specifiche di rischio (indicate Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 Agosto 2016 nella Parte Speciale Titolo III - Ordini e Collegi Professionali)

1. Formazione professionale continua. (area non pertinente per gli Ordini delle professioni sanitarie. La fonte di disciplina per le professioni sanitarie non è rappresentata dal DPR 137/2012 (vedi art. 7, comma 7, "Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM)").
2. Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi
3. Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici

4.2 Valutazione del rischio

Per ogni area di rischio individuata, descritta nel punto precedente, il RPCT ha provveduto a valutare ciascun livello di rischio inerente attraverso la correlazione delle seguenti variabili:

- Probabilità;
- Impatto.

Per *probabilità* si intende la probabilità che si verifichi un evento corruttivo, valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi di natura oggettiva e soggettiva, tenendo conto di:

- contesto ambientale;

- persone coinvolte;
- frequenza e complessità del processo/attività;
- concretezza del vantaggio/interesse connesso al rischio;
- controlli in essere.

Con riferimento alla valutazione della probabilità, è possibile assegnare a ciascuna delle cinque categorie una scala di valori per determinare il livello di rischio:

- Alto (5): probabilità che l'evento di rischio si verifichi;
- Medio (3): probabilità che l'evento di rischio si possa verificare;
- Basso (1): probabilità che l'evento di rischio non si verifichi.

In tale contesto, la valutazione della probabilità complessiva sarà pari al valore assegnato con maggior ricorrenza.

Per *impatto* si intende la misura dell'effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe all'Ente secondo le seguenti categorie di impatto:

- Organizzativo;
- Economico;
- Reputazionale;
- Credibilità istituzionale;
- Effetti legali-sanzionatori.

Con riferimento alla valutazione dell'impatto, è possibile assegnare a ciascuna delle quattro categorie una scala di valori per determinare il livello di rischio:

- Alto (5): attività con evento di rischio che impatta direttamente sulla categoria;
- Medio (3): attività con evento di rischio che impatta indirettamente sulla categoria;
- Basso (1): attività con evento di rischio che non impatta sulla categoria.

In tale contesto, la valutazione dell'impatto complessivo sarà pari al valore assegnato alla categoria con valutazione maggiore.

Per tale ragione, la valutazione del rischio inerente di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità (E)} \times \text{Impatto (E)}$$

Impatto Probabilità	Basso	Medio	Alto
Alto	Medio	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Alto
Basso	Basso	Medio	Medio

Il rischio inerente ottenuto può corrispondere al seguente valore:

- Alto: Attività per cui si necessita con priorità massima la definizione e l'attuazione di sostanziali misure di controllo;
- Medio: Attività per cui si necessita di definire e attuare interventi correttivi al fine di garantire un livello di attenzione costante sul processo;
- Basso: Attività per cui si prevede un monitoraggio costante e/o aspetti di miglioramento del controllo.

È opportuno precisare che, con riferimento alla valutazione complessiva del rischio di corruzione realizzata attraverso l'analisi di impatto e probabilità, nella ponderazione del rischio si ispira al criterio di "prudenza", volto anche ad evitare una sottostima del rischio corruttivo, privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.

Per la valutazione del rischio inerente per ciascuna area di rischio attinente alle attività dell'Ordine Provinciale si rimanda al documento di analisi del rischio per le specifiche valutazioni sulle diverse aree.

4.3 Trattamento del rischio

In un'ottica di prevenzione dei reati di corruzione, il sistema di controllo a presidio delle attività individuato nel Piano segue i seguenti criteri:

- definizione dei principi di comportamento;
- diffusione della cultura della legalità attraverso la formazione a tutto il personale ed ai soggetti destinatari del Piano;
- segregazione di responsabilità e compiti nella struttura organizzativa;
- adozione di specifiche procedure per le attività ritenute ad alto rischio;
- definizione di obiettivi di elevazione del grado di trasparenza delle attività dell'ente, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

Il sistema di controllo è supportato da un'attenta attività di vigilanza svolta dal RPCT. Tale attività di monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione avviene periodicamente attraverso:

- raccolta delle informazioni e reportistica in merito allo status di realizzazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo e degli obiettivi sulla trasparenza ed integrità;
- verifiche periodiche sul corretto adempimento dei principi dettati nel presente documento e sulla corretta applicazione delle misure preventive mediante richiesta della documentazione a supporto;
- interventi di audit effettuati;
- formazione effettuata.

Le suddette attività di monitoraggio saranno rendicontate al Consiglio Direttivo in occasione delle riunioni in via ordinaria o su specifica richiesta del RPCT, fermo restando la relazione annuale; in caso di evidenti inadempienze, il RPCT assumerà iniziative ritenute più opportune in considerazione delle indicazioni del Consiglio stesso.

4.4 Misure di Prevenzione

Formazione

L'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di PESARO-URBINO garantisce e assicura un adeguato programma di formazione, puntuale e continua, in tema di anticorruzione e trasparenza al fine di sensibilizzare e diffondere la cultura dell'etica pubblica e della legalità.

Nel corso dell'anno si provvede ad esempio alla visura e discussione delle circolari ANAC

Codice di Comportamento del Personale Dipendente

Non pertinente in quanto privi di personale.

Moduli conflitto di interesse

Nessuno

Ulteriori iniziative

4.5 Misure di Prevenzione non applicabili

5. Sistema Disciplinare

Al fine di garantire il rispetto e l'efficace attuazione del PTPCT, l'Ordine Provinciale si impegna a predisporre idonei flussi comunicativi da parte di ciascun destinatario nei confronti del RPCT affinché possa essere pienamente realizzata la funzione di monitoraggio e controllo in relazione all'osservanza del Piano.

In tale contesto, ciascun destinatario sarà tenuto a segnalare al suddetto Responsabile le presunte violazioni e i comportamenti non conformi ai principi e dettami presenti nel documento di cui sia venuto a conoscenza.

...

6. Sezione Trasparenza

In attuazione alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 97/2016, il PTPCT risulta integrato con l'apposita sezione dedicata alla Trasparenza, in cui si specifica il percorso di realizzazione della Sezione *Amministrazione Trasparente* del sito web dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di PESARO-URBINO, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, nonché le misure finalizzate ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, la corretta individuazione dei responsabili e gli strumenti di verifica.

Gli obiettivi prefissati in materia di trasparenza sono:

- garantire la massima trasparenza nelle attività istituzionali secondo il principio del buon andamento e dell'imparzialità favorendo lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità all'interno dell'Ordine Provinciale;
- garantire l'accesso civico (semplice o generalizzato), anche attraverso il sito istituzionale, allo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"².

In tale contesto, la suddetta Sezione presenta un *link* all'interno dell'*Home Page* del sito istituzionale dell'Ordine Provinciale che trasferisce l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si possono attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e Regolamento Europeo 679/2016.

I contenuti delle singole pagine verranno aggiornati tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D.Lgs. n. 33/2013).

Si precisa che dovrà essere adottato apposito regolamento in merito agli obblighi di cui all'art. 5 (*Accesso civico*) del D.Lgs. 33 del 2013 per come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97 del 2016.

Elenco pubblicazione:

A. Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

² Come previsto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 97/2016.,

7. Allegato

Allegato A – Valutazione del Rischio